

PARTE PRIMA

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2003, n. 15

Norme per la tutela e la valorizzazione delle "Città murate del Veneto".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità.

1. La Regione del Veneto, nel quadro delle azioni volte a garantire la tutela e la conservazione del proprio patrimonio ambientale, storico ed artistico, promuove la realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione dei contesti urbani caratterizzati dalla permanenza di cinte murarie urbane e di opere di fortificazione connesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione interviene mediante programmi regionali di finanziamento aventi durata quadriennale.

Art. 2

Definizioni.

1. Ai fini della presente legge sono definite:

- a) città murate: la parte degli insediamenti urbani delimitata o contraddistinta dalla presenza di strutture a carattere difensivo di formazione storica;
- b) cinte murarie: le strutture murarie a carattere difensivo di tipo lineare formate in periodo bizantino o medievale, in epoca veneziana o ottocentesca;
- c) fortificazioni connesse: le strutture isolate a carattere difensivo funzionalmente collegate alla presenza delle cinte murarie di cui alla lettera b);
- d) ambiti connessi: gli spazi urbani aperti o edificati posti in diretta relazione visiva o funzionale con i manufatti di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 3

Individuazione degli ambiti e modalità dell'intervento regionale.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su richiesta dei comu-

ni interessati, individua i comuni nel cui territorio permangono strutture conservate o parzialmente conservate relative a cinte murarie e fortificazioni connesse e ne predisporre il relativo elenco.

2. Sul provvedimento di cui al comma 1 è acquisito il parere della competente Commissione consiliare.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale individua altresì:

- a) i criteri e le modalità per la presentazione, da parte dei comuni di cui al comma 1, di studi di fattibilità inerenti ad interventi da realizzare nel quadriennio sui beni di cui all'articolo 2, di proprietà comunale o gestiti dai Comuni in regime di concessione, di altri soggetti pubblici diversi dallo Stato, ovvero di proprietà di privati;
- b) i parametri di carattere economico-finanziario sulla base dei quali è redatto il programma di riparto dei contributi regionali di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale approva gli studi di fattibilità presentati, acquisito il parere della Commissione Tecnica Regionale, Sezione opere pubbliche, sulla validità tecnico-economica e culturale e, sulla base delle disponibilità di bilancio, concede ai comuni interessati contributi fino a un massimo del trenta per cento della spesa ammissibile sostenuta per la redazione degli studi.

Art. 4

Contenuto degli studi di fattibilità.

1. Gli studi di fattibilità possono contenere le seguenti azioni:

- a) acquisto di aree o di manufatti finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
- b) monitoraggio delle condizioni statiche dei beni oggetto di tutela a fini conservativi e manutentivi;
- c) interventi di restauro e consolidamento dei beni oggetto di tutela;
- d) interventi di riuso funzionale dei beni oggetto di tutela per attività di interesse pubblico compatibili con le finalità di cui all'articolo 1;
- e) interventi finalizzati al riordino della viabilità e interventi di pedonalizzazione finalizzati alla valorizzazione del bene oggetto di tutela;
- f) interventi di sistemazione degli spazi pubblici aperti in diretto rapporto visivo con il bene oggetto di tutela;
- g) interventi di recupero del patrimonio edilizio pubblico o privato posto in diretta connessione visiva con i beni oggetto di tutela, limitatamente alle parti esterne degli edifici.

2. In relazione agli interventi previsti, gli studi devono indicare le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie nonché contenere l'analisi dello stato di fatto nelle sue componenti storico-artistiche, ar-

chitettoniche, paesaggistiche, socio-economiche, amministrative, tecniche e di sostenibilità ambientale.

3. Gli studi di fattibilità devono indicare gli interventi da realizzare ai sensi del comma 1, lettera g).

Art. 5

Finanziamento degli interventi.

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, contenute negli studi di fattibilità approvati, la Giunta regionale concede contributi in conto capitale nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile ai comuni ovvero, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), ai proprietari pubblici o privati del bene.

2. Il contributo regionale può concorrere all'integrazione di risorse derivanti da programmi dell'Unione Europea.

3. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, definisce le modalità di presentazione delle domande e dei progetti definitivi nonché le procedure per l'erogazione del contributo regionale e le modalità di controllo sulla realizzazione degli interventi ammessi a contributo.

4. Il contributo di cui al comma 3, ove concesso ad imprese, è erogato nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10.

Art. 6

Norma finanziaria.

1. Alle spese concernenti l'applicazione dell'articolo 3, comma 4, in merito agli studi di fattibilità, quantificate in euro 500.000,00 per l'esercizio 2003 e agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, attinente l'attuazione degli interventi, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi del biennio 2004-2005, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'u.p.b. U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento", partita n. 16 "Valorizzazione delle città murate del Veneto", iscritta nello stato di previsione del bilancio 2003 e pluriennale 2003-2005 e contestuale aumento dell'u.p.b. U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" per euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2003 e di sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della

Regione veneta.

Venezia, 16 giugno 2003

Galan

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Individuazione degli ambiti e modalità dell'intervento regionale

Art. 4 - Contenuto degli studi di fattibilità

Art. 5 - Finanziamento degli interventi

Art. 6 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 giugno 2003, n. 15

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Scadenze ricorrenti contenute nella legge regionale

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 16 gennaio 2002, dove ha acquisito il n. 232 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Scaravelli, Canella, Cerioni, Cortelazzo, Donazzan e Prior;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1°, 2° e 6° in data 24 gennaio 2002;
- La 6° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 03 aprile 2003;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Elena Donazzan, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 maggio 2003, n. 5168.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

numerosi centri urbani di alto valore storico ed artistico caratterizzano il contesto territoriale della nostra Regione, testimonianza tangibile di un passato ricco di storia e di tradizione, di un passato che non solo non va dimenticato ma che deve essere salvaguardato, valorizzato ed esaltato nei suoi aspetti e manifestazioni più significativi. E questo nella piena consapevolezza del valore che esso possiede e che rappresenta, non solo quale elemento qualificante della nostra storia e quindi come momento di un percorso che vale a caratterizzare anche il presente, ma altresì come elemento di attrazione e quindi fattore di sviluppo, di quel turismo culturale che costituisce tanta ricchezza per la nostra Regione.

Nel nostro sistema insediativo insistono molti nuclei, sorti in epoca pre-romana, che hanno visto la propria definitiva caratterizzazione come centri urbani solo in epoca romana.

Ci si riferisce agli insediamenti portuali di estuario (Concordia, Altino, Padova, Oderzo, Treviso, Este, Adria, ecc.), agli insediamenti terrafermieri allo sbocco delle valli (Verona, Vicenza, Asolo, Ceneda, ecc.) ed agli insediamenti di passo e di altipiano (Belluno, Feltre, Quero, ecc.).

Maggior rilievo assumono, nell'epoca della decadenza romana, i centri che costituiscono sede dell'organizzazione ecclesiastica, con il primato del patriarcato di Aquileia, da cui dipendono le diocesi suffraganee di Adria, Padova, Vicenza, Asolo, Verona, Concordia, Oderzo, Grado (poi Venezia), Belluno, Feltre, Chioggia, Murano, Torcello, ecc..

Dopo il lungo periodo che segue al crollo della potenza romana, caratterizzato dal rafforzamento degli insediamenti protetti dall'acqua e dalle paludi per scopi di difesa dalle incursioni barbariche e dal sorgere delle nuove sedi ducali e comitali, è in epoca medievale che i centri urbani del Veneto di terraferma vengono cinti di mura fortificate.

Si tratta del periodo detto dell'“incastellamento territoriale” che – dopo il X secolo – vede l'estensione delle mura urbane di Verona, Treviso, Serravalle e Bassano.

La città di Rovigo, ad esempio, della quale numerosi ritrovamenti archeologici hanno dimostrato le origini Romane, conta un castello edificato, secondo le fonti, verso il 950 e che fu cinto di mura, ad opera del Vescovo Florio di Adria, nel 1138.

In questo periodo nuclei urbani fortificati vengono addirittura realizzati “ex-novo”, a tutela dei centri maggiori: è il caso di Villafranca di Verona, Castelfranco e Cittadella.

L'epoca veneziana, soprattutto nel '500, successivamente alla formazione della lega di Cambrai, vede quindi una consistente revisione di tale sistema fortificato che, per un verso, si concretizza in un processo di smantella-

mento di mura e fossati, torri e castelli vicini alla laguna (Conegliano, Rovigo, Lonigo, Camposampiero, Mestre); e che, per altro verso, dà luogo ad un'intensa attività di trasformazione di molti centri urbani in piazzeforti atte a contrastare eserciti nemici ormai dotati di artiglierie.

Le “permanenze” dei resti di tali sistemi fortificati, ulteriormente arricchite dalle opere militari realizzate nell'800 durante il periodo della dominazione austriaca, costituiscono quindi un patrimonio culturale ricco ed irripetibile per la cui conservazione e valorizzazione si rende necessario prevedere e disporre interventi mirati.

Infatti, non solo la vetustà rende sempre più indispensabili interventi a carattere manutentivo, ma oggi più che mai emerge con forza la vocazione di tali manufatti a svolgere, come già evidenziato, funzioni di tipo culturale, atte ad elevare la qualità urbana ed a costituire poli d'interesse per quanti amano la storia, la cultura, la bellezza architettonica.

Oltre ad adeguate politiche di tutela e conservazione, si rende pertanto ormai indispensabile pensare anche ad interventi di riuso funzionale e ad azioni che favoriscano una migliore integrazione del bene culturale nello stesso contesto urbano.

La presente legge si propone il raggiungimento delle finalità sopra delineate attraverso un programma di finanziamenti da destinare ai Comuni e ad altri soggetti, pubblici e privati, in un arco di tempo quadriennale.

I Comuni sono chiamati a delineare, nel primo anno di efficacia della legge, un quadro complessivo e triennale dei fabbisogni rappresentato attraverso appositi “studi di fattibilità” il cui contenuto viene definito, nei suoi tratti essenziali, dalla stessa legge.

La Giunta regionale infatti, con apposito provvedimento sul quale si dovrà esprimere la competente Commissione consiliare, redigerà un elenco in cui, su loro richiesta, verranno inseriti i Comuni ove sussistono i beni oggetto dell'intervento regionale stesso e fisserà altresì le modalità di presentazione, da parte dei Comuni medesimi, degli studi di fattibilità nonché i parametri di carattere economico finanziario per l'assegnazione dei contributi regionali finalizzati alla redazione dei succitati studi di fattibilità.

Nel triennio successivo le risorse regionali saranno destinate all'attuazione, almeno parziale, degli interventi descritti negli studi di fattibilità approvati dalla Regione.

La Giunta regionale, previo il parere della competente Commissione consiliare, entro il 31 marzo di ogni anno, definirà le modalità di presentazione delle domande e dei progetti definitivi, le procedure per l'erogazione dei contributi regionali nonché le modalità di controllo in ordine alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo.

Il contributo regionale, che potrà essere concesso sia ai Comuni, sia ad altri soggetti pubblici e privati, nelle ipotesi di cui gli interventi di recupero siano effettuati su edifici, limitatamente alla loro parte esterna, collocati in diretta

connessione visiva con i beni oggetto di tutela, non potrà essere superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile e potrà concorrere con risorse derivanti da programmi dell'Unione Europea.

La Sesta Commissione consiliare ha espresso a maggioranza parere favorevole al testo che così come dalla stessa riformulato, si dimette all'esame dell'aula.

3. Scadenze ricorrenti contenute nella legge regionale

- Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, definisce le modalità di presentazione delle domande e dei progetti definitivi nonché le procedure per l'erogazione del contributo regionale e le modalità di controllo sulla realizzazione degli interventi ammessi a contributo.

4. Struttura di riferimento

Direzione Lavori Pubblici